

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno _____ (_____) il giorno _____ (_____) del mese di _____ a Pesaro, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica & HTA dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", siti in viale Trieste, 391

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", di Pesaro, in seguito, per brevità, indicata come "Azienda", con sede legale in Pesaro, Piazzale Cinelli, 4, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02432930416, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. _____, nato a _____ (_____) il _____, domiciliato per la carica presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda

E

la Ditta _____, con sede legale a _____ in via _____ n° _____, Partita IVA _____ rappresentata, in qualità di _____, dal Dott. _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in via _____ n° _____, come risulta dal (inserire estremi dell'atto comprovante l'identità ed i poteri del sottoscrittore – delega o procura), in seguito, per brevità, indicata come "Impresa"

PREMESSO:

- che con determina del Direttore Generale n°____/DG del _____ è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento di servizio di assistenza tecnica FULL-RISK, verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti originali ovvero compatibili a norma di legge) per tecnologie diagnostiche di produzione GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS in uso presso l'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord". Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che con determina del Direttore Generale n°____/DG del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta _____ per un importo netto di € _____ (_____) e che in data _____ è stato comunicato il predetto provvedimento ai controinteressati;
- che il presente atto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva delle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.);
- che l'Impresa, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Azienda la cauzione definitiva, costituita con polizza fideiussoria n. _____ della compagnia assicurativa _____, per l'importo di € _____ (se del caso: tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'Impresa ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art.75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i). Qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'Impresa si obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata;
- che, ai sensi del capitolato tecnico, l'Impresa ha presentato la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi n. _____ della compagnia assicurativa _____;
- che l'Impresa conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;

- che l’Impresa riconosce espressamente che l’assunzione dell’appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;
- che con nota prot. _____ del _____ il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato l’esecuzione anticipata del contratto per le seguenti motivazioni di urgenza che non consentono il rispetto del termine di cui all’art. 11, comma 10, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. _____ (se del caso);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. atto comprovante l’identità e i poteri dell’Impresa;
2. determina di aggiudicazione definitiva;
3. disciplinare di gara e relativi allegati;
4. capitolato TECNICO di gara e relativi allegati;
5. DISPOSIZIONI GENERALI
6. documento informativo destinati alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori;
7. D.U.V.R.I;
8. offerta tecnica dell’Impresa;
9. offerta economica dell’Impresa;
10. cauzione definitiva;
11. polizza assicurativa per responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dall’Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall’Azienda.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dall’Azienda, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto.
- capitolato TECNICO e allegati
- disciplinare di gara
- elaborati tecnico-economici

L’esecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell’esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Azienda, l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro;
2. Impresa, la ditta _____;
3. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
4. responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Daniela Masci con qualifica di P.O. attività amministrative dell’Ingegneria Clinica & HTA;
5. direttore dell’esecuzione, _____, con qualifica di Collaboratore tecnico _____ o degli assistenti tecnici _____ con qualifica di _____

L’esecutore individua nel Dott. _____, il Rappresentante al quale la stazione appaltante, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione del proprio referente senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell’Azienda, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente

atto d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Ambito oggettivo

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'Impresa di servizio di assistenza tecnica FULL-RISK, verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti originali ovvero compatibili a norma di legge) per tecnologie diagnostiche di produzione GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS in uso presso l'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord", in conformità ai seguenti atti:

1. determina di aggiudicazione definitiva;
2. capitolato tecnico di gara e relativi allegati;
3. disciplinare di gara;
4. documento informativo destinati alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori;
5. D.U.V.R.I.;
6. offerta tecnica dell'Impresa;
7. offerta economica dell'Impresa.

Corrispettivo

Il corrispettivo onnicomprensivo stimato per l'esecuzione del predetto oggetto è pari ad € _____ ed è determinato sulla base dei prezzi unitari, fissi e invariabili indicati nell'offerta economica dell'Impresa.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto e dal capitolato tecnico.

In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Azienda, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il corrispettivo dovuto all'Impresa è oggetto di revisione ai sensi dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base di un'istruttoria condotta dal R.U.P., in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in mancanza, della tabella ISTAT F.O.I. nota come "costo della vita". La revisione può essere sia in aumento che in diminuzione in ragione della variazione dei prezzi intervenuta nel periodo considerato.

L'istruttoria di cui sopra verrà effettuata con cadenza annuale. Il "*dies a quo*" è il 1° gennaio di ogni anno successivo al primo; il "*dies ad quem*" è il 31 dicembre di ogni anno successivo al primo. Il relativo compenso revisionale, qualora dovuto, sarà calcolato sull'importo delle prestazioni rese dall'esecutore nell'anno trascorso e formalmente accettate dalla stazione appaltante ai sensi del presente atto.

L'istituto revisionale non opera per contratti di durata pari o inferiore a un anno.

Il compenso revisionale, qualora dovuto, viene liquidato e pagato entro 90 giorni successivi al 31 dicembre di ogni anno, previa presentazione di corrispondente fatturazione. In caso di ritardo si applicano le sanzioni previste dal presente atto in materia di liquidazione e pagamento del corrispettivo.

In caso di revisione in diminuzione si applicano le stesse disposizioni previste per la revisione in aumento. Si conviene espressamente che la cauzione definitiva si estende anche al recupero di somme derivanti da revisione in diminuzione non altrimenti recuperabili.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Varianti

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l'impostazione progettuale, ovvero sostanziali, ovvero tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora comportino un aumento o una diminuzione pari o superiore al 20% dell'importo contrattuale aggiudicato. Ai fini del presente articolo, le variazioni in aumento o in diminuzione si cumulano in valore assoluto e sono sempre rapportate agli importi originari singolarmente interessati.

Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

L'Impresa risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

Nell'ipotesi di superamento del quinto, il R.U.P. ne dà comunicazione all'Impresa che, nel termine di 10 giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei 10 giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, la Azienda deve comunicare all'Impresa le proprie determinazioni. Qualora l'Impresa non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se l'Azienda non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Impresa.

Ove l'Impresa non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

Qualora, per uno dei casi previsti dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il direttore dell'esecuzione redige i conseguenti elaborati in conformità a quanto previsto dall'art. 279 del medesimo D.P.R. 207/2010 e s.m.i., indicando i presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie.

Gli elaborati predetti redatti dal direttore dell'esecuzione sono inviati al responsabile del procedimento che ne propone, previo relativo esame, l'approvazione da parte della stazione appaltante.

Gli ordini di variazione del direttore dell'esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento delle categorie omogenee componenti il corrispettivo del presente atto e che non comportino un aumento del corrispettivo medesimo.

Quando sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal presente atto, si procede alla determinazione del relativo corrispettivo come segue:

- a) ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente atto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta affidataria.

La predetta determinazione avviene in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e viene approvata dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, prima di essere ammessa nella contabilità delle prestazioni rese dall'esecutore.

Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dell'offerta affidataria.

Se l'esecutore non accetta le nuove determinazioni così approvate, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque ammesse nella contabilità nella misura approvata. Resta fermo il diritto dell'esecutore di promuovere apposito contenzioso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso le sedi operative dell'Azienda. Per il dettaglio si rinvia al capitolato tecnico.

ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, avvio del servizio e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 36 mesi, a decorrere dalla data

di avvio effettivo del servizio.

Entro 20 gg dalla stipula del contratto verrà redatto verbale di avvio della esecuzione del contratto ex D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Qualora l'avvio della esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, si applicano l'art. 302, comma 5, e l'art. 305 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Dalla sottoscrizione del verbale di avvio della esecuzione del contratto l'impresa dovrà porre in essere tutte le obbligazioni propedeutiche all'avvio effettivo del servizio previste dal capitolato tecnico.

L'avvio del servizio è subordinato all'esecuzione delle attività propedeutiche per la quale verrà redatto a cura del D.E.C., apposito verbale, sottoscritto dai rappresentanti della stazione appaltante e dell'esecutore presenti, di verifica della esecuzione delle attività propedeutiche e contestuale avvio effettivo del servizio dal quale decorre la durata contrattuale di 36 mesi. Detto verbale è fatto valere quale verbale di avvio del servizio. Qualora l'avvio del servizio avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, si applicano quanto previsto dal capitolato tecnico di gara.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, i servizi previsti dal capitolato tecnico di gara siano stati avviati prima della stipulazione del verbale di avvio del servizio, tale verbale deve indicare le prestazioni che l'impresa ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza.

L'Impresa, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di avviare il servizio oggetto del presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'impresa per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

La sospensione e la ripresa dell'esecuzione del presente atto è regolata dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 35 del D.L. n.179/2012 (c.d. Crescita-bis convertito con L. n.221/2012) si evidenzia che questa Azienda richiederà all'aggiudicatario, entro il termine per la stipulazione del contratto, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto di gara (e dei successivi esiti) sui quotidiani

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo (oneri del personale, attrezzature, ecc.), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un **corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste**, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto,

L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) comunicare tempestivamente all'Azienda le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non opporre all'Azienda qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- g) manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h) osservare tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative dell'Azienda, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il D.E.C.; peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture dell'Azienda continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Azienda o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Impresa rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dall'Azienda o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative dell'Azienda nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure.

L'Impresa si obbliga a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Impresa si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'Impresa prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Azienda.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito www.ospedalimarchenord.it), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I., allegato n. _____ al presente contratto.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

L'impresa si obbliga altresì ad ottemperare a quanto previsto dall'art. _____ del capitolato tecnico.

ARTICOLO 8 - Garanzie

Generalità

L'Impresa garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'Impresa garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Azienda restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'art. 1456 codice civile.

Cauzione definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva pari a € _____.

Ai fini del **progressivo svincolo** della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità” secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Azienda a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Azienda di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e di applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 9 - Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità

Espletamento della prestazione

L'Impresa si impegna a consegnare, all'atto della sottoscrizione del **verbale di avvio del servizio** eventuale documentazione dettagliata nel capitolato tecnico di gara in particolare i seguenti documenti:

- 1) _____
- 2) _____

Il predetti documenti devono essere espressamente accettati dal D.E.C..

Verifica di conformità

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo la disciplina di cui alla Parte IV, Titolo IV del D.P.R. 207/2010 e di cui al capitolato tecnico di gara.

ARTICOLO 10 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento sarà disposto dall'Azienda su proposta del R.U.P. effettuata previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal D.E.C..

Il D.E.C. è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto.

La fatturazione dovrà essere trimestrale ed emessa al termine del periodo di riferimento.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” sede legale Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro e dovrà essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013 al seguente Codice Univoco Ufficio: UF9BEG. La fattura dovrà riportare N. ordine CIG nonché la dicitura: “l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972”. In mancanza, questa Azienda, non potendo procedere al regolare e corretto pagamento, non riconoscerà interessi di mora per ritardati pagamenti.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni

fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subimpresa/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Azienda le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'Impresa potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'Impresa si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della Azienda.

ARTICOLO 11 - Subappalto

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

Oppure

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate: _____.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Impresa si impegna a depositare presso l'Azienda, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte della subimpresa dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale la subimpresa e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Azienda della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subimpresa o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui la subimpresa coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subimpresa.

L'Impresa si obbliga a trasmettere all'Azienda, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti alla subimpresa con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate della subimpresa entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'Impresa stessa.

L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Azienda inadempimenti della subimpresa; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Impresa conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'Impresa dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Impresa corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Azienda, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Impresa è solidamente responsabile con la subimpresa degli adempimenti, da parte di quest'ultima, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo alla subimpresa, l'Azienda annullerà l'autorizzazione al subappalto.

L'Azienda non autorizzerà il subappalto nei casi in cui la subimpresa:

- a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente atto;
- b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

ARTICOLO 12 - Penali

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali indicate nel capitolato tecnico e nelle Disposizioni generali.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal D.E.C..

Il ritardo e l'entità della penale sono computati ai sensi del capitolato tecnico di gara.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Impresa, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Impresa.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del R.U.P., sentito il D.E.C..

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 297 del D.P.R. 207/2010. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto, nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara. In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto, l'Azienda acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la

cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A/r, nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente indicati al capitolato tecnico:

- a) in caso di perdita da parte dell'Impresa del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale in sede di gara;
- b) in caso di azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intente contro il committente, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente evidenzino situazioni ostative alla stipula di contratti pubblici;
- d) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;
- e) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
- f) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- g) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- h) per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- i) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- j) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- k) il mancato rispetto del patto di integrità;
- l) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto;
- m) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate in un anno solare superi il 10% del valore annuale dello stesso;
- n) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

ARTICOLO 14 - Recesso

L'Azienda ha diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Impresa aggiudicataria, con preavviso non inferiore a 20 giorni solari a mezzo di Raccomandata AR, decorsi i quali l'Azienda prende in consegna le prestazioni rese e le sottopone a verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti e qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione avente medesimo oggetto a condizioni economiche più favorevoli o siano attivate procedure di gara per servizi corrispondenti da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) ex L.R. Marche n. 12/2012 e D.G.R. Marche n. 1670/2012 a condizioni economiche più favorevoli, l'Azienda può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari, a mezzo di Raccomandata AR.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dall'Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'Impresa deve rimuovere i materiali, oggetto della prestazione assunta con il presente atto e deve mettere i relativi spazi a disposizione dell'Azienda nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Azienda.

L'Azienda può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Impresa e comunque prima del raggiungimento di quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa stesso quanto dell'Azienda o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Impresa possa arrecare all'Azienda, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Azienda, e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 16 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi all'Impresa aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dall'Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla ditta subentrante.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa e della ditta subentrante.

L'Impresa sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Azienda da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dal capitolato tecnico in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile dell'Azienda di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, comunque, l'Azienda ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'Impresa non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.

ARTICOLO 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Impresa, pertanto, si obbliga a manlevare l'Azienda dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Azienda è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 18 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'art. 11 del D.P.R. 252/1998 inoltre è oggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Per gli adempimenti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si rinvia al disciplinare di gara.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 20 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e questa stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 14 pagine.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Marche Nord"
Il Direttore Generale

Per la ditta _____
Il Legale Rappresentante

Il R.U.P.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 5 – Durata, avvio dell'esecuzione e sospensioni

Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 9 – Garanzie

Articolo 10 – Espletamento della prestazione, e verifica di conformità

Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 12 – Penali

Articolo 13 – Risoluzione

Articolo 14 – Recesso

Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Pesaro, lì _____

Per la ditta _____
Il Legale Rappresentante
